

# Riccione

**14-17**  
**settembre**  
**2011** PALAZZO DEI CONGRESSI



## **ARTICOLO 189 C.D.S. TRA FUGA ED OMISSIONE DI SOCCORSO - DENUNCIA A PIEDE LIBERO O ARRESTO? INTRODUZIONE SULLE DIVERSE FATTISPECIE**

**Claudio Rimondi**  
Ufficiale Polizia Locale

SESSIONI SPECIALI  
SPECIALE S.U.L.P.M.  
INFORTUNISTICA STRADALE:  
VEICOLI PIRATA/OMISSIONE DI SOCCORSO  
*ATTIVITÀ INVESTIGATIVA E ATTI DI P.G. CONSEGUENTI*

Sabato 17 Settembre, mattina

Nonostante nel primo semestre 2011° gli incidenti stradali a livello nazionale siano calati, si registra purtroppo un incremento del 39% della cd. "pirateria stradale". Gli autori di questi atti sono stati identificati per il 66.3% dalle forze di polizia; di questi il 20.4% erano in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I più autorevoli analisti ritengono che l'incremento degli autori di incidenti che si danno alla fuga, a parte le considerazioni di generica inciviltà, sia prevalentemente provocata da due cause:

1. Il forte incremento di veicoli a motore circolanti senza copertura assicurativa. Più che la statistica, la cronaca ci insegna che svariate volte i responsabili si ripresentano sul posto con autoveicolo diverso, magari di un familiare, coperto da assicurazione, oppure con lo stesso veicolo a cui è stata fatta compiacentemente partire la copertura dal giorno stesso.
2. Il timore delle pesanti conseguenze per l'aver provocato l'incidente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e/o alcoliche. A supporto di questa tesi sta il fatto che molte volte gli autori si presentano tardivamente ma non a caso, dopo un consulto col legale di fiducia, entro le 24 ore; ciò sia per evitare l'arresto, sia per non esser più trovati positivi all'etilometro o all'esame del sangue.

Analisi del fenomeno a parte, prima di entrare nel tema dell'intervento, vorrei richiamare alcune considerazioni introduttive di carattere generale in materia di incidenti stradali.

La prima riguarda il termine di apertura usato dei commi 6 e 7 dell'art. 189 CdS; il legislatore ha usato il "Chiunque" in luogo del ben più diffuso, per i soggetti attivi delle norme di comportamento, "il conducente". L'obbligo di fermarsi e prestare assistenza ricade quindi anche sui pedoni. È per esempio il caso del pedone che, attraversando improvvisamente fuori degli attraversamenti pedonali, omette la precedenza ad un conducente di veicolo a due ruote che, per evitarlo, cade rovinosamente a terra mentre il pedone si dà alla fuga.

La seconda riguarda la definizione di incidente stradale contenuta nel primo comma dell'articolo 189 CdS quando cita il "comunque ricollegabile al suo comportamento"; ne discende che ricadono in queste disposizioni anche i cd. incidenti senza urto. È per esempio il caso di perdite di controllo o collisioni successive generate da comportamento illecito di un terzo non colliso; quest'ultimo sarà quindi da ritenersi coinvolto e sarà quindi conseguentemente tenuto al rispetto dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza.

La terza considerazione riguarda invece il fatto che il non ottemperare all'obbligo di fermarsi e il non prestare assistenza alle persone ferite sono due distinte figure delittuose, diversamente sanzionate e non necessariamente coesistenti, anche se nella stragrande maggioranza dei casi lo sono. Per una maggiore comprensione riporto di seguito alcuni casi e situazioni di non frequente accadimento, ma che ritengo possano essere utili per meglio inquadrare in genere le due distinte ipotesi di reato.

1. Conducente di autoveicolo coinvolto in incidente stradale in cui decede una persona, ma non vi sono feriti, e si dà alla fuga. Il conducente risponderà per il non essersi fermato (189 comma 6) perché vi sono danni alla persona (la morte), ma non per aver ommesso di prestare assistenza alle persone ferite (189 comma 7) essendovi solo una persona deceduta per la quale ovviamente l'assistenza è inutile.
2. Conducente di autoveicolo coinvolto in incidente stradale in cui vi sono coinvolti feriti che, preso dalla paura di vedere le lesioni provocate, si allontana ma nel contempo chiama col cellulare l'intervento di un'autoambulanza. In questo caso saremo in presenza del delitto di cui al comma 6 (non ottemperanza dell'obbligo di fermarsi) ma non del più grave di cui al comma 7 (non ottemperanza dell'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite). In questi casi vale sempre la pena assumere informazioni dalla centrale del 118 per verificare quali utenze telefoniche lo hanno contattato per richiedere soccorso ed a che ora; se del caso si potrà anche acquisire in copia le registrazioni per il riconoscimento della voce del conducente.
3. Coinvolto che si ferma per prestare assistenza ma che, prima dell'arrivo della polizia giudiziaria, si allontana senza lasciare le proprie generalità; risponderà per la cd. fuga ma non per l'omissione di assistenza (Cass. Pen. Sez. IV 28/01/2010 n. 3568).
4. Considerazione comune da fare per entrambi i reati è che sono di natura delittuosa; pertanto, per la punibilità, dovrà accertarsi la condotta dolosa. Questa potrebbe, per esempio, venire a mancare nel caso di pedone o conducente di veicolo a due ruote agganciato e trascinato per un tratto dal rimorchio o semirimorchio di un complesso veicolare in fase di sorpasso; sarebbe possibile che il conducente dalla cabina non abbia neppure udito o avuto diversamente percezione dell'urto. In questo caso, da un punto di vista penale, risponderebbe delle lesioni o dell'omicidio colposo, ma non del non fermarsi e non prestare assistenza. Per gli accertamenti di questi casi giovano

enormemente le analisi delle risultanze del cronotachigrafo ed i documenti di trasporto relativi alle varie consegne al fine di analizzare la condotta del conducente del mezzo pesante dopo l'evento sinistro.

La pena edittale per questi due delitti non renderebbe possibile l'arresto facoltativo in flagranza di cui all'art. 381 c.p., ma questo è invece possibile, in quanto espressamente previsto dallo stesso art. 189 CdS al comma 6, anche se per la sola inottemperanza all'obbligo di fermarsi. Quest'ultima norma, come recentemente modificata, prevede addirittura l'applicazione, per la sola inottemperanza all'obbligo di fermarsi, derogando dall'art. 280 cpp, delle misure cautelari coercitive del divieto di espatrio (281 cpp), dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (282 cpp), del divieto e obbligo di dimora (283 cpp) e degli arresti domiciliari (284 cpp). È quindi opportuno che la polizia giudiziaria valuti molto bene i fatti per almeno due ordini di motivi:

1. si tratta comunque di un arresto facoltativo che, anche se derogando dai limiti edittali suoi propri, è sempre sottoposto a pena di nullità al suo comma 4; dovrà quindi essere giustificato, e soprattutto verbalizzato a pena di nullità, dalla "gravità dei fatti ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto".
2. in base a come sono avvenuti i fatti potrà richiedere nel corpo della notizia di reato, segnatamente alla voce "richiesta di provvedimenti urgenti", l'applicazione della misura cautelare ritenuta più consona al caso.

Tuttavia il comma 8 dello stesso art. 189 CdS prevede che "Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato". E questo è comprensibile e condivisibile; non siamo infatti in presenza di pirateria stradale ma di una persona disposta ad assumersi le proprie responsabilità e, in più, a soccorrere gli altri coinvolti nell'incidente stradale.

Ciò che è invece decisamente poco condivisibile e condivisa è la successiva aggiunta del comma 8bis che recita : "Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6." In altri termini niente arresto facoltativo, in questo caso nella cd. quasi flagranza, e niente misure cautelari. Probabilmente, nelle intenzioni del legislatore, ciò era stato fatto per favorire il "pentitismo" ancorché tardivo; di fatto però scagiona il pirata, che si presenta alla soglia dello scadere delle 24 ore, dalle responsabilità dell'eventuale guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e/o alcoliche come già detto più sopra.

Il fatto che gli art. 8 e 8bis CdS ci precludano l'arresto del "non pirata" e del "pirata pentito" quando questi ha ucciso sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e/o alcoliche, e magari non è fuggito solo perché non riusciva più nemmeno a guidare dopo l'urto, ha creato molto risentimento popolare. Non appare quindi un caso che alcune importanti Procure abbiano, almeno in questi casi più atroci, cominciato a ravvisare l'omicidio con dolo eventuale. Il dolo eventuale, ancorché limitrofo alla colpa con previsione dell'evento che condurrebbe invece all'omicidio colposo, è quello in cui l'autore del reato pone in essere una condotta che sa essere seriamente probabile di produrre il reato e accetto questo rischio. L'applicazione di questa tesi fa quindi sì che non si sia più in presenza dell'omicidio colposo, per il quale l'art. 189 co. 8 vieta l'arresto, ma di omicidio doloso per cui la polizia giudiziaria e i procuratori possono tranquillamente arrestare, chiedere l'applicazione di misure cautelari ecc.

Vi è da dire però che queste tesi di autorevoli organi dell'accusa non sempre trovano conferma da parte dei magistrati giudicanti, più lontani sia nello spazio che nel tempo dall'evento, e perciò meno soggetti agli umori e più, invece, alla stretta applicazione del diritto. D'altronde non si può sempre pretendere che sia la magistratura a tamponare le falle dell'ordinamento quando spetta invece agli organi elettivi. È questa la motivazione per cui oggi, al momento in cui scrivo, vi è una forte spinta popolare, e conseguentemente politica, per la quale si invoca l'istituzione del cd. "reato di omicidio stradale".